

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: Cancellazione di domicili digitali (già indirizzi PEC) revocati di imprese (art. 8 c. 3 L 241/1990 e succ. mod e int.- artt. 37 e 40 del D.l. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020).

IL CONSERVATORE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., istitutivo del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;

VISTO il DPR 7 dicembre 1995 n. 581, recante il regolamento di attuazione per la tenuta ed il funzionamento del Registro delle Imprese;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia" avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca complesso Valentianum;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022;

RICHIAMATA la determinazione Presidenziale n. 37 del 02/08/2023, ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023, relativa alla propria nomina quale Conservatore della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia;

VERIFICATO che l'argomento in esame rientra nell'ambito delle proprie competenze;

VISTO l'art. 2190 c.c. che prevede l'iscrizione d'ufficio al registro delle imprese di fatti ed atti obbligatori;

VISTO l'art. 5, comma 2, del decreto legge 18 Ottobre 2012 n. 179 recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

VISTO l'art. 16 commi 6 e 6 bis D.L. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009 prevede che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale e le società sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata pena l'irrogazione di specifica sanzione;

TENUTO CONTO della Direttiva Mise /Ministero della Giustizia del 27 Aprile 2015 ha impartito istruzioni alle Camere di Commercio per assicurare il rispetto degli obblighi inerenti la pec delle imprese e richiede all'ufficio del registro delle imprese di verificare, con modalità automatizzate, se le caselle di PEC relative agli indirizzi iscritti nel registro siano valide ed attive;

RICHIAMATI gli artt 37 e 40 del D.l. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 che contengono disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti e di semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi e che rimettono al Conservatore la competenza a provvedere alle iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria di fatti ed atti a domanda di parte nel registro delle imprese ;

RICHIAMATA la propria determinazione del 02/11/2023 di approvazione dell'avviso di cancellazione dei domicili digitali pubblicata all'albo camerale on line, unitamente agli elenchi, fino al 02/12/2023;

VISTO lo Statuto vigente;

DETERMINA

1. di cancellare dal registro delle imprese i domicili digitali (già indirizzi pec) revocati e non validi delle imprese di cui agli allegati elenchi n.1, n. 2, n.3;

2. di non procedere alla cancellazione dei domicili digitali delle imprese che, nelle more dell'iscrizione del provvedimento di cancellazione, risultassero "medio tempore" ripristinati o riattivati.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo camerale a norma dell'art. 32 della legge n.69/2009.

IL CONSERVATORE
(Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)